

MANUALE OPERATIVO PER L'ACCERTAMENTO DI ILLECITI AMBIENTALI E URBANISTICI MEDIANTE DRONE (UAS)

Guida tecnico-giuridica
per la Polizia Locale

a cura di
LUIGI DI SANTO



Il presente manuale si configura come uno strumento operativo, oltre che formativo, volto a promuovere un uso legittimo ed efficace dei sistemi a pilotaggio remoto (UAS), nelle attività di controllo e accertamento degli illeciti ambientali e urbanistici. Il volume, che rappresenta una guida giuridico-operativa aggiornata per l'utilizzo dei droni da parte della Polizia Locale nella vigilanza del territorio e nella tutela del paesaggio, combina l'analisi normativa con modelli pratici di intervento e procedure standardizzate, fornendo schede di supporto immediatamente applicabili. Particolare attenzione è rivolta al valore probatorio dei dati acquisiti mediante UAS, alle condizioni di utilizzabilità in sede amministrativa e giudiziaria e alla necessità di garantire l'integrità della prova digitale attraverso una corretta catena di custodia. Il lavoro dedica, inoltre, un'intera sezione ai profili di tutela della privacy. L'obiettivo è coniugare rigore giuridico e utilità operativa, a beneficio degli operatori impegnati nella difesa dell'ambiente e del territorio.

This manual serves as both an operational and educational instrument, designed to promote the lawful and effective deployment of Unmanned Aircraft Systems (UAS) in the monitoring and ascertainment of environmental and urban planning offences. Representing an up-to-date legal and operational guide for the use of drones by local police forces in territorial surveillance and landscape protection, this volume combines regulatory analysis with practical intervention models and standardised procedures, providing immediately applicable support templates. Particular emphasis is placed on the evidentiary value of data acquired via UAS, the conditions for its admissibility in administrative and judicial proceedings, and the necessity of ensuring the integrity of digital evidence through a robust chain of custody. Furthermore, the work devotes an entire section to privacy protection profiles. The objective is to synthesise legal rigour with operational utility for the benefit of practitioners engaged in the defence of the environment and the territory.



Copyright © EUC - 2026
EDIZIONI UNIVERSITÀ DI CASSINO

CENTRO EDITORIALE DI ATENEO
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Campus universitario – Palazzo degli Studi
località Folcara – 03043 Cassino (FR), Italia
e-mail: editoria@unicas.it

ISBN **978-88-8317-144-4** per l'edizione digitale

I contenuti della pubblicazione possono essere utilizzati purché se ne citi la fonte e non vengano modificati il senso e il significato dei testi in esso contenuti.

Il CEA, Centro Editoriale di Ateneo, e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale non sono in alcun modo responsabili dell'uso che viene effettuato dei testi presenti nel volume, di eventuali modifiche ad essi apportate e delle conseguenze derivanti dal loro utilizzo.



EBOOK

Gli e-book di EUC – Edizioni Università di Cassino sono pubblicati con licenza:
Creative Commons Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pubblicato in versione digitale su archivi online in *open access* nel mese di febbraio 2026.

Pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto *Polizia Locale 4.0*, per il compimento di percorsi professionali finalizzati al conseguimento dell'attestato di pilota remoto di droni, riservato agli agenti di ruolo dei Corpi di Polizia Locale della Regione Lazio.

e-book

MANUALE OPERATIVO PER L'ACCERTAMENTO DI ILLECITI AMBIENTALI E URBANISTICI MEDIANTE DRONE (UAS)

GUIDA TECNICO-GIURIDICA
PER LA POLIZIA LOCALE

di
Sarah Grieco
a cura di
Luigi Di Santo



INDICE

Introduzione	pag.	9
--------------	------	---

PARTE PRIMA

QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

1.1.	Il ruolo della Polizia Locale nella tutela del territorio	pag.	13
1.2.	Fondamento giuridico dell'attività di accertamento	»	13
1.3.	Il drone come strumento di accertamento	»	14
1.4.	Limiti operativi e coordinamento interistituzionale	»	14
1.4.1.	Limiti territoriali e funzionali della Polizia Locale	»	15
1.4.2.	Limiti tecnici e normativi del volo	»	16
1.4.3.	Coordinamento istituzionale	»	16
1.5.	Valore probatorio e catena di custodia	»	17
1.5.1.	Valore probatorio / utilizzabilità in sede giudiziaria	»	19
1.5.2.	Registro delle prove digitali / UAS	»	21

FOCUS PRIVACY

1.6.	La protezione dei dati personali nelle attività di accertamento mediante drone (UAS)	pag.	22
1.6.1.	Profili giuridico-tecnici	»	23
1.6.2.	Profili operativi	»	27

PARTE SECONDA

INTRODUZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA

2.1.	Quadro normativo di riferimento	pag.	31
2.2.	Inquadramento operativo delle attività	»	31
2.2.1	Accertamento di illeciti amministrativi mediante droni	»	32
2.3.	Competenze di Polizia Giudiziaria e obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero	»	36
2.3.1.	Il fondamento normativo	»	36
2.3.2.	Contenuto minimo dell'informativa di reato e modalità di trasmissione	»	38
2.3.3.	Coordinamento con l'autorità giudiziaria	»	38
2.3.4.	Il valore delle immagini e dei dati acquisiti con drone	»	39
2.3.5.	Il sequestro probatorio delle immagini (ex artt. 354-355 c.p.p.)	»	39
2.3.6.	Responsabilità in caso di omissione o ritardo	»	41
2.4.	Coordinamento con gli uffici tecnici e altri enti	»	42
2.5.	Metodologia di acquisizione e conservazione dei dati	»	43
2.6.	Finalità e vantaggi del metodo operativo	»	43

APPROFONDIMENTO NORMATIVA ENAC

2.7.	Normativa ENAC e regolamenti UE in materia di UAS	pag.	44
2.7.1.	Il quadro normativo europeo	»	44
2.7.2.	Obiettivo dei Regolamenti UE	»	45
2.7.3.	Le tre categorie operative europee	»	45
2.7.4.	Il ruolo dell'ENAC in Italia	»	46
2.7.5.	La registrazione e l'identificazione dell'operatore	»	46
2.7.6.	Aree di volo e limitazioni operative	»	47
2.7.7.	Obblighi di sicurezza e responsabilità	»	47
2.7.8.	Connessione con la normativa sulla privacy	»	47

PARTE TERZA

MODELLI OPERATIVI

MODELLO 1	Informativa di reato (art. 347 c.p.p.)	pag.	51
MODELLO 2	Verbale di acquisizione immagini da drone	»	53
MODELLO 3	Procedura standard di accertamento mediante drone (UAS)	»	55
MODELLO 4	Verbale di accertamento amministrativo mediante drone (UAS)	»	57
MODELLO 5	Schema di regolamento comunale per l'utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS)	»	61

APPENDICE FUORI TESTO

SCHEDA OPERATIVA DI PRONTO USO

INTRODUZIONE

Il presente manuale si propone come guida pratica per l'impiego dei sistemi a pilotaggio remoto, nelle attività di controllo e accertamento degli agenti dei Corpi di Polizia Locale. In particolare, fornisce un quadro operativo e giuridico aggiornato per l'utilizzo dei droni (UAS) nella prevenzione e repressione di illeciti ambientali e urbanistici. Strutturato in tre parti, il volume illustra il quadro teorico-istituzionale e normativo di riferimento, approfondisce i profili di tutela della privacy e fornisce modelli operativi e schede di supporto immediatamente applicabili. Il testo nasce nell'ambito delle attività di ricerca e formazione promosse dal Corso di Laurea triennale in *Servizi giuridici per Lavoro, Pubblica Amministrazione, Sport e Terzo Settore* del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con l'obiettivo di coniugare rigore giuridico e utilità operativa, a beneficio degli operatori impegnati nella difesa dell'ambiente e del territorio. Attraverso un approccio integrato, il testo combina l'analisi normativa con modelli pratici di intervento, procedure standardizzate e indicazioni sulla tutela della privacy e della prova digitale. L'opera rappresenta uno strumento di lavoro concreto e, al tempo stesso, una guida formativa per Comandi, operatori e funzionari impegnati nella vigilanza del territorio e nella tutela del paesaggio.

Contenuti principali

- Quadro teorico-istituzionale e ruolo della Polizia Locale con un approfondimento sulla privacy e il trattamento dei dati personali.
- Normativa ENAC e Regolamenti UE in materia di UAS.
- Profili penali, urbanistici e ambientali.
- Modelli operativi e modulistica per la segnalazione alla Procura.
- Flow chart procedurale e scheda operativa di pronto uso.

Destinatari

- Corpi e Comandi di Polizia Locale.
- Uffici tecnici comunali e regionali.

Obiettivo

Promuovere una cultura della legalità ambientale e urbanistica basata su competenza, trasparenza e uso etico delle nuove tecnologie, favorendo un approccio sinergico tra istituzioni e comunità locali.

PARTE PRIMA

QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

1.1. Il ruolo della Polizia Locale nella tutela del territorio

La Polizia Locale è, oggi, una componente essenziale del sistema di protezione e vigilanza del territorio.

Accanto alle tradizionali funzioni di polizia stradale e amministrativa, essa svolge un ruolo sempre più attivo nella prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e urbanistici, contribuendo, in modo determinante, alla salvaguardia dell'ambiente e alla corretta gestione del patrimonio edilizio.

L'evoluzione normativa e tecnologica ha reso possibile un approccio più moderno e scientifico al controllo del territorio, basato su strumenti di osservazione aerea e analisi digitale. In questo contesto, l'impiego dei droni (UAS – Unmanned Aircraft Systems) rappresenta una svolta strategica per la rapidità, la precisione e la sicurezza delle operazioni di accertamento.

1.2. Fondamento giuridico dell'attività di accertamento

L'attività della Polizia Locale trova il suo fondamento nel principio di legalità amministrativa (art. 97 Cost.) e nella funzione di tutela del bene pubblico ambientale, sancita dagli artt. 9 e 32 della Costituzione.

Sul piano legislativo, la materia è disciplinata da un insieme di norme che comprendono:

- il D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);
- il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia);
- la legge 65/1986 e le leggi regionali di Polizia Locale;
- nonché, per la parte penale, gli artt. 55 e 347 c.p.p., che riconoscono agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria la facoltà di riferire al Pubblico Ministero notizia di reato.

L'utilizzo del drone, pur essendo strumento tecnico, deve sempre essere finalizzato all'esercizio di funzioni istituzionali e avvenire nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) (cfr. par.1.6), dal D.lgs. 51/2018 e dal Regolamento ENAC sui mezzi a pilotaggio remoto (cfr. par. 2.7).

1.3. Il drone come strumento di accertamento

Il drone consente di documentare situazioni di possibili abusi edilizi o degrado ambientale, anche in zone difficilmente accessibili o pericolose per gli operatori.

Tra i principali vantaggi:

- possibilità di ottenere rilievi fotografici e video ad alta risoluzione;
- copertura ampia del territorio in tempi ridotti;
- riduzione dei rischi fisici per il personale;
- raccolta di dati georeferenziati (coordinate GPS) utili ai fini probatori.

Le immagini raccolte con drone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non rientrando nello schema delle intercettazioni né essendo oggetto di specifica disciplina tipica, sono generalmente qualificate dalla giurisprudenza e dalla dottrina come prova atipica, ex art. 189 c.p.p. (o, in alcuni casi, come prova documentale ex art. 234 c.p.p.), pienamente utilizzabile quando non violi divieti legali (artt. 14 Cost., 191 c.p.p., disciplina sulle intercettazioni e sui controlli a distanza) e sia rispettato il principio di proporzionalità nell'ingerenza nella sfera privata.

Si tratta di prove pienamente lecite, purché la loro acquisizione sia tracciata e garantita da una catena di custodia integra. È, pertanto, essenziale redigere un verbale di missione che riporti data, ora, condizioni meteo, identificativo del drone, nome dell'operatore e modalità di conservazione dei file.

1.4. Limiti operativi e coordinamento interistituzionale

L'impiego dei droni da parte della Polizia Locale è soggetto a limiti giuridici e tecnici precisi. Pur rappresentando uno strumento innovativo di osservazione e documentazione, il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto delle competenze istituzionali e delle norme poste a tutela della sicurezza, della privacy e delle libertà individuali. Il principio di fondo è che il drone non sostituisce l'attività ispettiva tradizionale, ma la integra, consentendo rilievi più rapidi, sicuri e oggettivi.

L'attività di sorvolo deve rispettare le regole di sicurezza stabilite dall'ENAC e le no-fly zone.

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

È preferibile che le operazioni siano autorizzate dal Comandante o da un ufficiale di Polizia Giudiziaria (requisito organizzativo interno, non obbligo aeronautico).

In caso di sorvoli in aree private, è necessario verificare che vi sia un fondato motivo di interesse pubblico o un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Se il drone entra o sorvola luoghi di privata dimora (cortili interni, terrazze chiuse, abitazioni), senza le dovute autorizzazioni, oltre alla violazione della normativa privacy ed ENAC, con le relative sanzioni, può configurarsi una violazione degli articoli 14 Cost. e 614 c.p., che tutelano l'inviolabilità del domicilio, nonché dell'art. 615-bis c.p. (reato di interferenze illecite nella vita privata), con conseguente inutilizzabilità della prova, ex art. 191 c.p.p.

La Polizia Locale opera spesso in coordinamento con le ARPA regionali, gli uffici tecnici comunali e le Procure della Repubblica.

Il flusso informativo tra questi soggetti deve essere continuo e documentato, affinché ogni accertamento rispetti le competenze e le procedure previste.

1.4.1. Limiti territoriali e funzionali della Polizia Locale

La Legge n. 65/1986 e le leggi regionali di Polizia Locale stabiliscono che gli operatori esercitano poteri di polizia amministrativa e giudiziaria entro i confini territoriali del Comune (salvo specifiche intese o deleghe).

Pertanto:

- i voli devono essere pianificati su aree di competenza comunale;
- eventuali rilievi oltre i confini devono essere concordati con il Comune limitrofo o con l'Autorità competente;
- ogni attività deve essere formalmente autorizzata dal Comandante o da un Ufficiale di P.G., attraverso un ordine di servizio o piano di missione.

Il drone, inoltre, può essere impiegato solo per finalità istituzionali specifiche: accertamenti edilizi, ambientali, demaniali, di sicurezza pubblica o protezione civile.

Qualsiasi uso 'esplorativo', non collegato a un procedimento o a una finalità definita, è vietato.

1.4.2. Limiti tecnici e normativi del volo

Ogni operazione deve rispettare:

- le regole del Regolamento ENAC UAS-IT (categorie di volo, altezza massima, distanze di sicurezza, visibilità);
- le restrizioni delle UAS Geographical Zones pubblicate su D-Flight;
- le disposizioni sul Remote ID (obbligatorio dal 2024 per droni > 250 g), assicurando l'identificabilità del drone durante il volo.

I Comandi devono, inoltre, mantenere un REGISTRO DELLE MISSIONI con data, luogo, finalità, operatore, tipo di drone e risultati conseguiti.

1.4.3. Coordinamento interistituzionale

L'efficacia dell'attività di accertamento con drone dipende fortemente dal coordinamento con le altre amministrazioni e autorità competenti, in particolare:

- Procura della Repubblica, per i casi di notizia di reato;
- Ufficio Tecnico Comunale, per l'avvio dei procedimenti amministrativi;
- ARPA, per i rilievi ambientali e la caratterizzazione dei rifiuti;
- Corpo Forestale dei Carabinieri, per i reati paesaggistici o di tutela del suolo;
- Protezione Civile e Polizia Provinciale, in operazioni congiunte o emergenziali (in caso di emergenza, come alluvioni o frane, il coordinamento passa spesso sotto l'egida del C.O.C. – Centro Operativo Comunale).

Un buon coordinamento evita duplicazioni, conflitti di competenza e garantisce uniformità probatoria.

In contesti complessi (es. abusi su larga scala o illeciti ambientali seriali), è consigliabile stipulare Protocolli operativi o memorandum d'intesa tra Enti, in modo da regolare:

- la condivisione delle immagini e dei dati raccolti;
- le modalità di archiviazione e conservazione congiunta;
- la titolarità del trattamento dei dati personali.

In conclusione...

Il rispetto dei limiti operativi e la cooperazione tra enti rappresentano condizioni di legittimità e di efficacia.

Un drone utilizzato senza autorizzazione, fuori dal territorio di competenza o in assenza di coordinamento con la Procura, rende inutilizzabile il materiale raccolto e può determinare responsabilità disciplinari e processuali per l'ente e per gli operatori.

1.5. Valore probatorio e catena di custodia

La catena di custodia è l'insieme delle operazioni che garantiscono la tracciabilità, l'integrità e l'autenticità delle prove digitali raccolte nel corso delle indagini.

La catena di custodia è ciò che trasforma un semplice documento tecnico in prova giuridicamente valida. Solo un flusso controllato, documentato e verificabile assicura che il rilievo con drone possa costituire fonte di prova utilizzabile in sede penale e amministrativa.

Nel caso dei rilievi con drone, essa consente di dimostrare che le immagini e i dati prodotti siano:

- autentici (non manipolati né alterati);
- pertinenti (riferiti al fatto accertato);
- affidabili (conservati secondo procedure sicure).

Senza una catena di custodia corretta, le immagini possono essere contestabili in sede giudiziaria e, quindi, inutilizzabili.

I principi cardine della catena di custodia sono:

- Continuità: dal momento dell'acquisizione fino al deposito, ogni passaggio deve essere documentato.
- Integrità: i dati non devono subire modifiche o cancellazioni.
- Tracciabilità: devono essere noti i soggetti che hanno avuto accesso o maneggiato il materiale.
- Autenticità: deve essere possibile dimostrare che il file è originale.

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

La procedura operativa standard si compone di:

a. Acquisizione

- Le immagini e i video vengono registrati in formato originale (RAW/DNG se disponibile per le foto; MP4/MOV per i video).
- Il sistema deve generare automaticamente metadati (data, ora, coordinate GPS, ID drone).

b. Identificazione dei file

- Ogni file è rinominato secondo uno schema predefinito (es. *2025-03-12_AREA_XYZ_001*).
- Si calcola un codice hash crittografico (SHA-256) per garantire l'unicità del file.

c. Redazione del verbale

- L'operatore compila il verbale di acquisizione immagini, indicando il codice hash, il supporto di memorizzazione e le modalità di conservazione.

d. Conservazione

- I dati sono salvati su supporto non riscrivibile (DVD-R, Blu-Ray, chiavetta sigillata).
- Il supporto è etichettato, sigillato e custodito in armadio sicuro o archivio riservato.

e. Trasmissione

- Il materiale è consegnato o inviato alla Procura della Repubblica, unitamente all'informativa di reato, in busta chiusa o PEC con firma digitale.

f. Deposito finale

- La copia dei dati è conservata nel fascicolo operativo del Comando, con registro dei movimenti.

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

Ogni passaggio deve essere tracciato e firmato. Si consiglia di utilizzare un registro delle prove digitali, con colonne dedicate a:

- data / ora;
- operatore;
- tipo di supporto;
- descrizione del contenuto;
- destinatario;
- firma di consegna e ricezione.

1.5.1. Valore probatorio / utilizzabilità in sede giudiziaria

La prova fotografica e video, acquisita mediante drone, ha efficacia solo se il file digitale è integro e autenticabile.

La giurisprudenza più recente fissa quattro paletti chiari:

a. Autenticità e integrità

Deve essere garantita la provenienza del file (identità dell'autore, metadati, catena di custodia).

L'alterazione o manipolazione può comportare inutilizzabilità o perdita di valore probatorio.

b. Conservazione e catena di custodia

È essenziale poter dimostrare la continuità nella detenzione e il metodo di estrazione (es. sequestro informatico, copia forense, codice hash, log di volo nei droni).

c. Verificabilità tecnica e contraddittorio

L'altra parte deve poter visionare il contenuto e, se lo richiede, svolgere perizia di parte.

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

d. Proporzionalità e privacy

Anche la prova atipica deve rispettare la normativa sulla privacy (vedi sotto); le acquisizioni illegittime da privati possono essere escluse se violano diritti fondamentali.

Per questo motivo:

- ogni immagine deve essere salvata in formato originale (RAW o equivalente);
- è consigliabile generare un codice hash univoco (SHA-256) per garantirne l'integrità;
- la copia deve essere conservata su supporto non riscrivibile (es. DVD-R o dispositivo sigillato);
- il verbale deve riportare tutti i riferimenti identificativi del materiale raccolto.

L'inosservanza di tali regole può comportare l'inutilizzabilità della prova o contestazioni sulla genuinità delle immagini in sede giudiziaria.

Per tali motivi è altamente consigliabile, come anticipato, la predisposizione di un REGISTRO MISSIONI con data, pilota, area, finalità, esito e allegati tecnici. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che la prova digitale è utilizzabile se:

- è riconducibile con certezza alla fonte;
- è integralmente conservata nel suo formato originario;
- è corredata da documentazione idonea a garantirne la genuinità.

Pertanto, le immagini acquisite dai droni hanno pieno valore probatorio se rispettano i principi di tracciabilità e integrità.

Errori da evitare:

- utilizzare copie di file non certificate;
- effettuare elaborazioni o ritagli senza conservarne la versione originale;
- trasmettere file tramite canali non istituzionali;
- conservare dati in cloud o dispositivi personali.

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

1.5.2. Registro delle prove digitali / UAS

Facsimile – Gestione immagini, video e dati acquisiti con droni.

Anno di riferimento: N. fascicolo:			
Comando di Polizia Locale di:			
Numero progressivo	001	002	003
Data / ora acquisizione			
Operatore / Ufficiale P.G.			
Descrizione del materiale (foto, video, coordinate, oggetto dell'accertamento)			
Supporto di memorizzazione (tipo e n. sigillo)			
Codice file / hash SHA-256			
Luogo di conservazione			
Data / ora di consegna o trasmissione			
Destinatario (Procura / Ufficio Tecnico / Archivio)			
Firma per consegna			
Firma per ricezione			
<p>Il presente registro contiene n. pagine numerate e vidimate.</p> <p>Luogo, data</p> <p>Firma del Responsabile del Procedimento / Ufficiale di P.G.</p> <p>.....</p> <p>Timbro del Comando</p>			

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

Note operative

- Ogni colonna corrisponde ad una singola acquisizione digitale (foto, video o rilievo UAS).
- Il codice hash deve essere calcolato prima della trasmissione, per garantire l'integrità del file.
- Il supporto fisico (es. DVD, chiavetta USB) deve essere sigillato con nastro numerato o etichetta identificativa.
- Il registro deve essere conservato in originale presso il Comando, con numerazione progressiva e firma del responsabile di Polizia Giudiziaria.
- Le eventuali copie devono riportare la dicitura: *Copia conforme all'originale*.

FOCUS PRIVACY

1.6. La protezione dei dati personali nelle attività di accertamento mediante drone (UAS)

L'utilizzo dei droni (UAS) da parte della Polizia Locale rappresenta una delle innovazioni più significative nel controllo del territorio e nella prevenzione degli illeciti ambientali e urbanistici. Tuttavia, la capacità di questi strumenti di acquisire immagini, video e dati georeferenziati comporta rilevanti implicazioni in materia di protezione dei dati personali e di rispetto della sfera privata dei cittadini. È, pertanto, necessario che ogni missione sia condotta nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione e sicurezza del trattamento, come previsto dal GDPR e dal D.lgs. 51/2018 (cfr. dopo). La finalità dell'attività deve essere esclusivamente istituzionale e correlata all'esercizio di funzioni di polizia amministrativa o giudiziaria. L'etica operativa impone, inoltre, di evitare l'acquisizione di immagini non pertinenti o lesive della riservatezza dei cittadini, soprattutto quando non sussistano elementi di reato o violazione amministrativa.

L'attività di rilievo aereo, se non correttamente pianificata e documentata, può infatti generare rischi specifici, tra cui:

- la ripresa involontaria di soggetti estranei alle indagini o di aree private non pertinenti;
- la conservazione eccessiva o non sicura dei dati raccolti;

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

- la diffusione non autorizzata di immagini sui canali istituzionali o social;
- l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali;
- la mancata valutazione preventiva dei rischi e delle misure di mitigazione.

Il rispetto delle regole in materia di privacy non costituisce un limite all'attività operativa, bensì una garanzia di legittimità, trasparenza e tutela reciproca: tutela dei cittadini, ma anche tutela degli stessi operatori, che agiscono in un quadro normativo chiaro e verificabile.

Il presente *Focus privacy* nasce proprio dall'esigenza di offrire agli agenti, agli ufficiali e ai comandi di Polizia Locale una guida di riferimento tecnico e pratico, capace di coniugare il rispetto della normativa con l'efficacia dell'azione amministrativa e giudiziaria.

La finalità è duplice:

- a. fornire gli strumenti per comprendere il quadro giuridico di riferimento;
- b. proporre indicazioni operative e procedure standardizzate per una gestione sicura e conforme dei dati raccolti.

1.6.1. Profili giuridico-tecnici

A. Premessa e quadro normativo

L'impiego dei droni da parte della Polizia Locale rientra, a pieno titolo, tra i trattamenti di dati personali disciplinati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Per i trattamenti svolti nell'ambito delle attività di sicurezza urbana e prevenzione dei reati, oltre alla normativa generale, trova applicazione il D.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 che disciplina la protezione dei dati personali nel settore penale, di polizia e sicurezza pubblica, recependo la Direttiva UE 2016/680 (la cosiddetta 'Direttiva *Law Enforcement*'). Il decreto costruisce un modello di privacy 'funzionale alla sicurezza pubblica', non assoluta, ma bilanciata con esigenze di repressione e prevenzione dei reati.

A essi si aggiungono i Regolamenti europei 2019/947 e 2019/945, che regolano le operazioni con UAS, il Regolamento UAS-IT, emanato dall'ENAC nel 2021 e le rispettive Linee guida ENAC sui rilievi aerei.

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha più volte chiarito che, anche le riprese effettuate da soggetti pubblici per finalità di sicurezza o controllo, rientrano nell'ambito applicativo del GDPR, in quanto comportano la possibilità di identificare persone fisiche.

Lo stesso Regolamento ENAC, all'art. 29, stabilisce che: «Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo al rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del predetto Regolamento».

Come chiarito dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati spagnola (AEPD – Agencia Española de Protección de Datos) nel proprio vademecum sul trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di droni, ci si può trovare di fronte a tre attività:

- i) attività che non include – neanche potenzialmente – il trattamento di dati personali (es. ispezione di infrastrutture, rilievi topografici): in questo caso, prima di condividere i dati raccolti con il drone è bene assicurarsi che non contengano immagini o dati relativi a persone, veicoli, case o altri oggetti che possano portare all'identificazione dei soggetti e, in tal caso, renderli anonimi;
- ii) attività che di regola non include il trattamento di dati personali ma che, involontariamente, potrebbe comportare un trattamento di dati personali.
- iii) attività espressamente finalizzate a trattare dati personali (es. videosorveglianza).

B. Base giuridica del trattamento

Per la Polizia Locale, la base giuridica del trattamento dei dati è individuata:

- nell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR che, in generale, consente il trattamento necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- nell'art. 9, par. 2, lett. g), per il trattamento di categorie particolari di dati per motivi di interesse pubblico rilevante;
- nell'art. 5 del D.lgs. 51/2018 per le operazioni di polizia giudiziaria. Tale norma stabilisce che il trattamento è lecito in quanto necessario per l'esecuzione di compiti di prevenzione e repressione dei reati, attribuiti alla Polizia Locale dalla normativa statale e regolamentare vigente (TUEL, L.

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

65/1986 Polizia Locale, artt. 55 e ss. del Codice di procedura penale, leggi sicurezza urbana, regolamenti comunali attuativi etc.);

- nella Legge n. 65/1986, le leggi regionali di Polizia Locale e le disposizioni regolamentari comunali, che costituiscono ulteriori basi giuridiche interne.

C. Attività di polizia amministrativa e giudiziaria

È fondamentale distinguere:

- Polizia amministrativa: finalizzata alla prevenzione e accertamento di illeciti amministrativi (es. violazioni edilizie, ambientali, paesaggistiche). In questo ambito, il trattamento dei dati avviene per interesse pubblico e si applica il GDPR.
- Polizia giudiziaria: volta all'accertamento di reati. Qui si applicano anche le norme speciali in materia di trattamento dei dati per fini di giustizia penale e, pertanto, il D.lgs. 51/2018.

Ogni missione deve essere chiaramente qualificata, poiché ciò incide su tempi di conservazione, modalità di comunicazione e titolarità del trattamento.

Qualora siano presenti entrambe le attività (amministrativa e giudiziaria), occorre redigere due diversi registri di trattamento dei dati.

D. Principi fondamentali

È necessario rammentare, preliminarmente, che il drone NON è uno strumento di pattugliamento generico, quanto piuttosto di intervento mirato ad una missione specifica, in area delimitata e con durata limitata.

Ogni trattamento deve rispettare i principi di:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- limitazione della finalità: le immagini devono servire esclusivamente all'accertamento e non ad altri scopi;
- minimizzazione dei dati: riprendere solo le aree strettamente necessarie, ridurre ai casi di stretta necessità la ripresa a sorpresa delle persone, regolare la risoluzione delle immagini al minimo necessario;
- limitazione della conservazione: cancellare i dati non più utili e impedire la conservazione di quelli inutili;
- integrità e riservatezza: proteggere i file da accessi non autorizzati.

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

E. Ruoli e responsabilità

- Titolare del trattamento: il Comune, in quanto ente di appartenenza del Corpo di Polizia Locale.
- Responsabile del trattamento: il Comandante o altra figura individuata formalmente.
- DPO (Data Protection Officer): figura di garanzia che assiste il titolare nel controllo della conformità normativa.
- È necessario formalizzare per iscritto le nomine e predisporre uno o più registri dei trattamenti (se vengono svolte anche operazioni di polizia giudiziaria oltre che amministrativa) che includano le operazioni effettuate con UAS.

F. Valutazione d'impatto e misure di sicurezza

L'utilizzo dei droni per attività di sorveglianza comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, pertanto, l'art. 35 GDPR impone la redazione di una Valutazione d'Impatto (DPIA).

La DPIA deve descrivere:

- finalità e proporzionalità del trattamento;
- rischi per la privacy;
- misure adottate per mitigarli (es. aree di esclusione, sfocatura immagini, criptazione).

Le misure di sicurezza devono comprendere:

- cifratura dei file;
- archiviazione su server protetti o supporti sigillati;
- tracciabilità degli accessi;
- protocolli di conservazione e cancellazione.

G. Responsabilità e sanzioni

La violazione delle norme sul trattamento dei dati può comportare:

- responsabilità disciplinare e amministrativa per il personale;
- sanzioni pecuniarie fino a 10 o 20 milioni di euro o al 2-4% del fatturato (art. 83 GDPR);
- inutilizzabilità processuale dei dati acquisiti in violazione della normativa;

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

- responsabilità erariale.

Il rispetto della disciplina sulla privacy costituisce quindi non solo un obbligo legale, ma anche una garanzia di efficacia e credibilità istituzionale.

H. Diritto di accesso dei cittadini

Il diritto di accesso dell'interessato, a differenza di quanto previsto nel GDPR, è garantito nei limiti in cui il suo esercizio non comprometta le finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati o la tutela della sicurezza pubblica.

Può, pertanto, verificarsi un accesso parziale o un diniego completo della richiesta; tuttavia, quest'ultimo, deve essere specificatamente motivato (compromissione indagini, relazioni tecniche investigative, rischio sicurezza pubblica etc.).

1.6.2. Profili operativi

A. Prima della missione

- Definire finalità e base giuridica dell'attività (amministrativa o giudiziaria).
- Verificare che l'operatore sia autorizzato e registrato ENAC.
- Limitare l'area di volo alle sole zone interessate dall'accertamento.
- Assicurarsi che il Comune disponga di un'informativa generale pubblicata sul sito istituzionale.
- Compilare l'ordine di servizio e annotare il numero di missione.

B. Durante la missione

- Evitare la ripresa di soggetti non coinvolti o aree irrilevanti.
- Utilizzare modalità di registrazione che includano data, ora e coordinate GPS.
- Non trasmettere in streaming o tramite social i dati raccolti.
- Annotare nel verbale le eventuali interruzioni o anomalie.

PARTE PRIMA
QUADRO TEORICO-ISTITUZIONALE

C. Dopo la missione

- Salvare le immagini in formato originale e generare il codice hash di integrità.
- Copiare i file su supporto non riscrivibile (DVD o chiavetta sigillata).
- Redigere il Verbale di acquisizione immagini e allegarlo alla documentazione.
- Trasmettere i dati solo tramite PEC o consegna manuale tracciata.
- Limitare l'accesso al materiale ai soli operatori autorizzati.

D. Conservazione e cancellazione

- Conservare i dati per il tempo strettamente necessario alle finalità del procedimento (per le operazioni di P.G. ⇒ fino a esigenze investigative; per le operazioni di prevenzione ⇒ tempo breve (es. 7-30 giorni salvo estrazioni).
- Distruggere o cancellare i file non più necessari con procedura certificata.
- Aggiornare il/i registro/i interno/i dei trattamenti (se vengono svolte, contestualmente, operazioni amministrative e di polizia giudiziaria).

E. Errori da evitare

- Voli 'esplorativi' senza finalità scritta.
- Conservazione integrale di tutte le riprese.
- Accesso video a tutto il comando.
- Archiviazione su supporti portatili non protetti.
- Copiare file su dispositivi personali.
- Condividere immagini tramite applicazioni non istituzionali.
- Conservare i dati in cloud privati o non cifrati.
- Omettere la compilazione dei verbali di missione e acquisizione.

F. Sintesi di responsabilità

Ogni operatore è responsabile della correttezza del trattamento nel proprio ambito di competenza.

Il rispetto delle procedure tutela non solo i cittadini, ma anche gli stessi agenti da contestazioni disciplinari o penali.

PARTE SECONDA

INTRODUZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA

2.1. Quadro normativo di riferimento

L'attività di accertamento degli illeciti ambientali e urbanistici mediante drone si fonda su un sistema integrato di norme di diritto amministrativo, penale e tecnico-aeronautico.

Le principali fonti normative di riferimento sono:

- Regolamenti (UE) 2019/947 e 2019/945, che disciplinano le categorie operative dei droni (open, specific e certified) e i requisiti per i piloti e le operazioni.
- Regolamento ENAC 'UAS-IT' e Linee guida ENAC-Privacy, che stabiliscono condizioni, limiti di volo e adempimenti amministrativi per le operazioni dei soggetti pubblici.
- D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), in particolare gli articoli 27 e seguenti, relativi agli abusi edilizi e ai poteri di vigilanza dei Comuni.
- D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), per la disciplina degli illeciti ambientali, delle bonifiche e dei rifiuti.
- Articoli 55 e 347 del Codice di procedura penale, che definiscono le competenze di Polizia Giudiziaria e l'obbligo di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero.
- D.lgs. 51/2018 in ambito P.G. / sicurezza e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ove applicabile.

2.2. Inquadramento operativo delle attività

L'attività di accertamento con drone si articola in tre fasi fondamentali, che devono essere pianificate e documentate:

A. Preparazione della missione

- Definizione dell'obiettivo (es. accertamento abuso edilizio, sversamento, discarica abusiva).
- Autorizzazione interna del Comandante o Ufficiale di P.G.
- Verifica dell'area di volo e rispetto delle no-fly zone ENAC.
- Preparazione del piano di volo e designazione del pilota e osservatore.

PARTE SECONDA
INTRODUZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA

B. Esecuzione del rilievo aereo

- Attivazione del drone secondo le condizioni di sicurezza.
- Acquisizione delle immagini o video con indicazione automatica di data, ora, coordinate GPS.
- D.lgs. 51/2018 in ambito P.G. / sicurezza e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche, ove applicabile.

C. Gestione post-operativa e archiviazione

- Salvataggio immediato dei file in formato originale.
- Redazione del verbale di acquisizione immagini e del verbale di missione.
- Conservazione dei supporti digitali secondo le regole di catena di custodia.
- Redazione dell'informativa di reato o della relazione di servizio da trasmettere alla Procura o all'Ufficio tecnico comunale.

2.2.1. Accertamento di illeciti amministrativi mediante (UAS) droni

a. Finalità e ambito di applicazione

La presente sezione disciplina le modalità operative per l'impiego degli UAS da parte della Polizia Locale ai fini dell'accertamento di illeciti amministrativi, con particolare riferimento a violazioni in materia edilizia e urbanistica, nonché ad altre violazioni amministrative rientranti nelle competenze dell'Ente. Le attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di navigazione aerea, procedimento amministrativo, privacy e protezione dei dati personali.

b. Riferimenti normativi essenziali

- Legge n. 689 del 24 novembre 1981 – Modifiche al sistema penale (illeciti amministrativi).
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – Procedimento amministrativo.
- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- Regolamenti ENAC / EASA applicabili agli UAS.

PARTE SECONDA
INTRODUZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 196/2003 come modificato.
- Normativa e regolamenti comunali di settore.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ove applicabile.

c. Presupposti per l'attività di accertamento

L'impiego dei droni per l'accertamento di illeciti amministrativi è consentito quando:

- l'area oggetto di controllo è legittimamente osservabile dalla Polizia Locale;
- l'utilizzo del drone risulta proporzionato e necessario rispetto alle finalità di accertamento;
- non sono effettuate riprese invasive della sfera privata non pertinenti all'illecito.

L'attività non costituisce attività di polizia giudiziaria, salvo che emergano elementi di reato. Per garantire la massima responsabilità e controllo pubblico sull'intera filiera dell'accertamento, è opportuno che l'attività sia condotta mediante strumenti di proprietà dell'Ente Locale (o da esso acquisiti con contratto di locazione o noleggio) e con l'impiego esclusivo del personale dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.

d. Modalità operative

d.1. Pianificazione del volo

Prima dell'attività di sorvolo:

- verifica delle condizioni operative e dello spazio aereo;
- definizione dell'obiettivo amministrativo del controllo;
- individuazione delle aree e delle quote di volo strettamente necessarie;
- annotazione preventiva dell'attività nel registro dei voli di servizio.

d.2. Esecuzione del volo

Durante l'attività di sorvolo:

- il pilota mantiene il controllo visivo del drone;
- le riprese sono limitate agli elementi utili all'accertamento;
- sono evitate riprese generalizzate o continuative non giustificate.

e. Raccolta e utilizzo della documentazione

Le immagini e i filmati acquisiti:

- costituiscono documentazione tecnica di supporto all'accertamento;
- sono utilizzabili come elementi probatori nel procedimento amministrativo;
- devono essere corredati da data, ora, luogo e identificazione dell'operatore.

I dati sono conservati secondo i tempi previsti dalla normativa e dai regolamenti interni all'Ente. Si deve, inoltre, sottolineare come la valenza probatoria del rilievo aerofotogrammetrico sia implicitamente attestata dallo stesso legislatore, che individua tale metodologia come mezzo di controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia. L'inattendibilità di tale strumento è pertanto smentita dalla sua stessa qualificazione normativa (TAR Campania, sez. II, 27.12.2019, n. 6159). A differenza del procedimento penale, governato dal principio di tipicità dei mezzi di prova, il procedimento amministrativo si fonda sul principio di libera utilizzazione e valutazione degli elementi probatori acquisiti. Ne consegue che le immagini e i video raccolti con drone non costituiscono una mera documentazione di supporto, ma elementi informativi che contribuiscono a formare il quadro probatorio, liberamente valutabili dall'amministrazione, con il solo limite del rispetto dei diritti fondamentali.

Le immagini e i filmati acquisiti, una volta registrati e conservati, rientrano a pieno titolo nella nozione di 'documento amministrativo' ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), della L. 241/1990, in quanto rappresentazione grafica di un'attività di pubblico interesse detenuta da una pubblica amministrazione. Tale qualificazione fonda il diritto di accesso agli atti da parte del soggetto interessato, garantendo trasparenza e diritto di difesa (TAR Campania, sez. VI, 2.5.2023, n. 2608). Inoltre, tali file costituiscono «riproduzioni meccaniche di fatti e cose» ai sensi dell'art. 2712 c.c., le quali «formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». L'adozione di una rigorosa catena di custodia, come descritta nella Parte I del presente manuale, rende estremamente difficile un efficace disconoscimento, rafforzando il valore probatorio dell'accertamento.

f. Redazione degli atti di accertamento

L'illecito amministrativo è contestato mediante:

- verbale di accertamento ai sensi della L. 689/1981;
- descrizione dettagliata delle violazioni riscontrate;
- richiamo alla documentazione aerofotogrammetrica acquisita.

Le immagini possono essere allegate al verbale o richiamate come atti istruttori conservati agli atti.

g. Garanzie per la tutela della privacy

L'utilizzo dei droni avviene nel rispetto dei principi di:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- limitazione delle finalità.

I dati non pertinenti all'illecito devono essere oscurati o non conservati. È vietato l'uso delle immagini per finalità diverse da quelle istituzionali.

In applicazione del principio di minimizzazione, l'amministrazione è tenuta a trattenere esclusivamente i dati strettamente necessari a comprovare l'illecito amministrativo. La copia integrale dei dati acquisiti durante il volo (c.d. 'copia-mezzo') può essere conservata solo per il tempo strettamente necessario a selezionare le informazioni pertinenti. Una volta completata tale selezione, i dati non pertinenti (es. riprese di aree estranee all'abuso, volti o targhe di terzi non coinvolti) devono essere cancellati o resi anonimi in modo permanente.

h. Emergenza di ipotesi di reato

Qualora, nel corso dell'attività di accertamento amministrativo, emergano elementi riconducibili a ipotesi di reato:

- l'attività è ricondotta alle procedure di polizia giudiziaria;
- la documentazione è conservata secondo le disposizioni del Codice di procedura penale;
- è data immediata comunicazione, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria competente.

i. Responsabilità e tracciabilità

Ogni operazione è imputabile agli operatori coinvolti, che garantiscono:

- corretto utilizzo degli UAS;
- veridicità e integrità dei dati raccolti;
- tracciabilità delle operazioni svolte.

2.3. Competenze di Polizia Giudiziaria e obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero

Quando, dal rilievo con drone, emergono indizi di reato, l'operatore di polizia municipale, possedendo la qualifica di Agente / Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., di riferire senza ritardo la notizia al Pubblico Ministero, anche qualora, dal rilievo effettuato, emergano reati diversi dagli illeciti di natura ambientale e/o edilizia.

2.3.1. Il fondamento normativo

Gli articoli 55 e 347 del Codice di procedura penale delineano in modo chiaro i compiti della Polizia Giudiziaria e l'obbligo di trasmettere senza ritardo al Pubblico Ministero la notizia di reato. Si tratta di due norme cardine che definiscono la cornice giuridica entro la quale operano anche gli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale quando, nell'esercizio delle loro funzioni, individuano fatti penalmente rilevanti.

Funzioni della Polizia Giudiziaria

L'articolo 55 c.p.p. stabilisce che:

«La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale».

Da questa disposizione discende una duplice funzione:

- Funzione preventiva e di urgenza, diretta a impedire che il reato produca ulteriori effetti dannosi o che le prove vengano disperse.

PARTE SECONDA
INTRODUZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA

- Funzione informativa e probatoria, volta a garantire al Pubblico Ministero una notizia di reato completa e corretta.

Per la Polizia Locale, tale norma rappresenta il fondamento dell'attività di indagine delegata o d'iniziativa, ogniqualvolta un illecito ambientale o urbanistico assuma rilievo penale (es. costruzione in assenza di permesso, gestione illecita di rifiuti, discarica abusiva, violazione dei vincoli paesaggistici). L'obbligo permane anche in caso di accertamento di altri illeciti.

La qualifica di Ufficiale e Agente di P.G.

L'art. 57 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 55 c.p.p., definisce chi sono gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Tra essi rientrano, ai sensi della Legge 65/1986 e delle leggi regionali di Polizia Locale, anche gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, limitatamente alle funzioni attribuite e nell'ambito territoriale di competenza. Ciò significa che la Polizia Locale esercita poteri di P.G. nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali e all'interno del territorio comunale, a meno che non operi su delega o in collaborazione con altre Forze di Polizia.

Comunicazione della notizia di reato

L'art. 347 c.p.p. dispone che:

«Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le persone informate sui fatti».

Questo articolo impone un obbligo giuridico inderogabile: ogni qualvolta la Polizia Locale, nel corso di un accertamento (anche amministrativo), acquisisca elementi tali da far presumere la commissione di un reato, deve informare immediatamente la Procura della Repubblica. Il termine 'senza ritardo' non è meramente formale: comporta che la trasmissione dell'informativa non può essere differita per ragioni organizzative o discrezionali, ma deve avvenire appena sussistono elementi di notizia di reato.

2.3.2. Contenuto minimo dell'informativa di reato e modalità di trasmissione

L'invio dell'informativa deve essere corredato da:

- una descrizione sintetica ma completa del fatto (luogo, data, modalità, soggetti coinvolti);
- il nominativo degli Agenti operanti;
- l'indicazione delle norme violate;
- l'elenco dei mezzi di prova raccolti, come il materiale fotografico e i video (su supporto sigillato), i verbali, i rilievi GPS, le dichiarazioni;
- il verbale di acquisizione delle immagini;
- le eventuali planimetrie o schede tecniche;
- l'eventuale indicazione delle misure urgenti adottate (es. sequestro preventivo o d'urgenza ex art. 354 c.p.p.).

Tali elementi devono essere allegati all'informativa mediante apposito supporto digitale sigillato contenente i dati di rilievo (es. immagini da drone), con garanzia di integrità e autenticità. Il rapporto con la Procura della Repubblica deve essere improntato alla massima trasparenza e completezza documentale, per consentire al Magistrato di disporre rapidamente eventuali sequestri o indagini integrative. L'informativa deve essere scritta e firmata dall'Ufficiale di P.G. responsabile del procedimento.

Può essere trasmessa:

- tramite PEC istituzionale alla Procura della Repubblica competente;
- oppure consegnata a mano presso la Segreteria P.G. della stessa Procura, con ricevuta.

La trasmissione via e-mail ordinaria o mediante canali non istituzionali non garantisce la tracciabilità né la riservatezza richiesta.

2.3.3. Coordinamento con l'Autorità Giudiziaria

Una volta trasmessa l'informativa, il Pubblico Ministero può:

- iscrivere la notizia di reato nel registro (art. 335 c.p.p.);
- delegare ulteriori indagini agli stessi Agenti operanti;
- disporre accertamenti tecnici o sopralluoghi integrativi;
- richiedere il sequestro dell'area o la nomina di un consulente tecnico.

È essenziale che il Comando mantenga un flusso costante di comunicazione con la Procura, soprattutto nei casi in cui il rilievo con drone evidenzia situazioni di urgenza o pericolo ambientale.

2.3.4. Il valore delle immagini e dei dati acquisiti con drone

Le immagini acquisite con sistemi UAS costituiscono mezzi di prova atipici, ma pienamente utilizzabili, se rispettano i criteri di genuinità, integrità e pertinenza.

Le immagini, quindi, devono:

- essere salvate in formato originale, con codice hash univoco;
- essere accompagnate da verbale di acquisizione;
- essere conservate su supporto non alterabile.

La giurisprudenza ha più volte riconosciuto validità a tali documentazioni se il procedimento di acquisizione è tracciabile e conforme al principio di legalità.

2.3.5. Il sequestro probatorio delle immagini (ex artt. 354-355 c.p.p.)

Il sequestro probatorio è l'atto attraverso il quale la Polizia Giudiziaria vincola una cosa materiale o digitale necessaria all'accertamento dei fatti in un procedimento penale. Nel contesto delle operazioni con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (UAS) esso riveste un ruolo fondamentale, soprattutto quando le immagini digitali costituiscono corpo del reato o cosa pertinente al reato: i supporti digitali sono stati, infatti, individuati come «cose pertinenti al reato», ai sensi dell'art. 253 c.p.p.

La Cassazione riconosce la piena legittimità del sequestro probatorio digitale quando sussistono urgenza e non differibilità e il supporto contiene dati non altrimenti acquisibili con pari integrità. La Suprema Corte ha, inoltre, ribadito che:

- il sequestro probatorio digitale può essere effettuato senza delega quando sussistono urgenza e non differibilità;

PARTE SECONDA
INTRODUZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA

- la P.G. deve adottare accorgimenti che garantiscano la genuinità della prova digitale.

Fondamento normativo

Art. 354 c.p.p.

Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
Secondo tale articolo la P.G. procede agli accertamenti necessari in caso di urgenza e non differibilità. Se del caso, procede al sequestro del corpo del reato e delle cose allo stesso pertinenti.

Art. 355 c.p.p.

Convalida del sequestro e suo riesame

Secondo tale articolo, dopo il sequestro, la P.G. procede alla redazione del verbale contenente i motivi di urgenza e indifferibilità, con consegna della copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e trasmissione senza ritardo, o comunque non oltre le 48 ore, al P.M. Ciò comporta, per le prove digitali, la sigillatura del supporto e la sua trasmissione immediata (entro le 48 ore) al Pubblico Ministero.

Cosa può essere sequestrato

- Supporti fisici: schede SD/microSD, memoria interna del radiocomando, hard disk.
- Supporti digitali: file immagine/video, log di volo, telemetrie, copie forensi.
- Il drone/UAS stesso, quando necessario per garantire l'integrità della prova.

Procedura operativa

- a. Identificazione del supporto digitale a rischio di alterazione.
- b. Sigillatura del supporto o dell'intero drone se la memoria non è estraibile.
- c. Redazione del verbale ex art. 354 c.p.p. con descrizione, urgenza, numero di file e codice hash.
- d. Trasmissione immediata del supporto al Pubblico Ministero.

Catena di custodia e integrità digitale

La P.G. deve garantire integrità e tracciabilità attraverso la:

- generazione del codice hash SHA-256;
- annotazione delle operazioni di accesso;
- conservazione su supporto WORM (non riscrivibile);
- registrazione del passaggio di mano tra operatori.

La giurisprudenza considera il codice hash equivalente alla ‘chiusura in busta sigillata’.

Formula operativa sintetica per SEQUESTRO PROBATORIO del SUPPORTO DIGITALE:

Oggi alle ore il sottoscritto Ufficiale / Agente di P.G., ravvisata l’urgenza e la non differibilità degli accertamenti, procede al sequestro probatorio del supporto digitale (tipo, marca, capacità) contenente file generati dal drone UAS. Il supporto viene sigillato con n. sigilli e immediatamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

2.3.6. Responsabilità in caso di omissione o ritardo

L’omessa o ritardata comunicazione della notizia di reato può configurare, in casi gravi, responsabilità disciplinare e penale (art. 361 c.p. – Omissione di atti d’ufficio). È quindi fondamentale che i Comandi istituiscano procedure interne standardizzate, affinché ogni notizia di reato sia segnalata tempestivamente e documentata nel fascicolo operativo.

PARTE SECONDA
INTRODUZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA

In sintesi...

Aspetto	Articolo	Contenuto essenziale	Implicazioni per la Polizia Locale
Funzioni P.G.	Art. 55 c.p.p.	Rilevare reati, raccogliere prove, impedire conseguenze	Fondamento dell'attività d'iniziativa e delegata
Qualifica P.G.	Art. 57 c.p.p.	Individuare Ufficiali e Agenti di P.G.	Competenze entro i limiti territoriali
Comunicazione di reato	Art. 347 c.p.p.	Obbligo di segnalazione senza ritardo al P.M.	Invio informativa con allegati probatori
Sequestro Probatorio digitale	Artt. 354 e 355 c.p.p.	Obbligo di accertamenti urgenti e indifferibili con relativo sequestro del supporto e dell'intero drone	Il supporto viene sigillato e immediatamente posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria
Omissione	Art. 361 c.p.	Omissione di atti d'ufficio	Rischio di responsabilità disciplinare e penale

2.4. Coordinamento con gli uffici tecnici e altri enti

La collaborazione tra Polizia Locale, Ufficio tecnico comunale, ARPA e Procura della Repubblica è fondamentale per assicurare l'efficacia delle operazioni.

Ogni rilievo deve essere integrato nel flusso informativo dell'Ente, con:

- registrazione del numero di missione nel protocollo comunale;
- archiviazione delle immagini in apposita cartella condivisa o archivio digitale;
- comunicazione al settore ambiente o edilizia per l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti (ordinanze di demolizione, bonifiche, etc.).

2.5. Metodologia di acquisizione e conservazione dei dati

L'intero processo di raccolta e gestione delle immagini deve seguire una metodologia standardizzata, al fine di garantire uniformità di comportamento e validità probatoria.

In particolare:

- le immagini devono essere numerate progressivamente e annotate in un registro;
- ogni file deve contenere nel nome data, ora e coordinate GPS;
- i file devono essere salvati su supporti non riscrivibili e sigillati;
- deve essere predisposta una scheda riepilogativa di missione con i riferimenti essenziali (operatore, area, obiettivo, esito).

Questa procedura consente di assicurare la tracciabilità completa delle operazioni e la riproducibilità tecnica del rilievo in sede giudiziaria.

2.6. Finalità e vantaggi del metodo operativo

L'utilizzo del drone come strumento di supporto consente di:

- individuare tempestivamente abusi o violazioni;
- ridurre i tempi e i costi delle ispezioni tradizionali;
- documentare in modo preciso e oggettivo lo stato dei luoghi;
- accrescere la capacità probatoria e la trasparenza amministrativa.

L'approccio metodologico descritto nel presente manuale mira a favorire una polizia ambientale moderna e tecnologicamente consapevole, in grado di integrare competenze giuridiche e operative.

APPROFONDIMENTO NORMATIVA ENAC

2.7. Normativa ENAC e regolamenti UE in materia di UAS

2.7.1. Il quadro normativo europeo

A partire dal 1° gennaio 2021, il sistema normativo relativo ai droni (UAS) è stato completamente armonizzato a livello europeo con l'entrata in vigore di alcuni Regolamenti cardine:

- Regolamento (UE) 2019/945 – relativo ai requisiti dei sistemi aeromobili senza equipaggio e degli operatori di paesi terzi. Il regolamento, in particolare, definisce i requisiti tecnici dei droni e dei loro componenti, incluso il sistema di marcatura e i requisiti di conformità (componente, UAS, etc.). Regola anche l'accesso di operatori di paesi terzi ai mercati UE.
- Regolamento (UE) 2019/947 – relativo alle regole e procedure per l'impiego dei sistemi aeromobili senza equipaggio. Definisce le regole operative per il volo degli UAS, con un approccio basato sul rischio dell'operazione (vedi dopo).
- Regolamento (UE) 2018/1139 – costituisce in quadro normativo generale dell'aviazione civile europea e fornisce le basi giuridiche per i regolamenti UAS.
- Easy Access Rules for UAS – versione semplificata e aggiornata dei regolamenti EASA (2019/947 e 2019/945) con AMC (acceptable means of compliance) e GM (guidance material).

Queste norme, emanate dall'EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea), hanno sostituito progressivamente la precedente disciplina nazionale ENAC, istituendo un regime unico per tutti gli Stati membri.

2.7.2. Obiettivo dei Regolamenti UE

La riforma europea ha due obiettivi fondamentali:

- a. garantire la sicurezza delle operazioni aeree, integrando i droni nello spazio aereo civile;
- b. uniformare le regole di utilizzo, eliminando le differenze tra i vari Stati e semplificando le autorizzazioni.

In sostanza, la normativa europea considera i droni come aeromobili a pieno titolo, connessi a un operatore responsabile della sicurezza del volo e del trattamento dei dati.

2.7.3. Le tre categorie operative europee

Il Regolamento (UE) 2019/947 suddivide le operazioni in tre categorie di rischio:

Categoria	Descrizione	Requisiti principali
Open (aperta)	Operazioni a basso rischio (es. voli in aree urbane senza sorvolo diretto su persone)	Non richiede autorizzazione preventiva; pilota formato; drone conforme a CE e limiti di peso (C0-C4)
Specific (specifica)	Operazioni a rischio medio (es. voli vicino a persone o in aree sensibili)	Richiede autorizzazione ENAC sulla base di un'analisi del rischio (SORA)
Certified (certificata)	Operazioni ad alto rischio (es. trasporto di persone o merci in aree densamente popolate)	Certificazione del drone, licenza del pilota e approvazione EASA

La quasi totalità delle missioni dei Corpi di Polizia Locale rientra nella categoria 'specific', poiché spesso si svolge in aree urbane, a basse altezze e con finalità istituzionali. In tal caso, secondo la normativa europea, l'operatore deve essere registrato e assicurato ed è responsabile della sicurezza dell'operazione. Il pilota deve essere munito di formazione e attestato adeguati. Si richiede l'autorizzazione ENAC e le operazioni sono basate su analisi del rischio SORA, salvo STS. Il drone deve essere conforme alla normativa UE. Vanno rispettate le limitazioni dello spazio aereo e applicate le mitigazioni

del rischio. La documentazione operativa (relativa ad operatore, pilota e drone utilizzato) deve restare nella disponibilità delle autorità competenti, prima, durante e dopo l'operazione, per eventuali controlli.

2.7.4. Il ruolo dell'ENAC in Italia

In Italia, l'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) è l'autorità designata dall'EASA per l'applicazione delle regole europee.

L'ENAC ha emanato il Regolamento UAS-IT, aggiornato periodicamente (ultima versione consolidata 2023), che:

- recepisce integralmente i Regolamenti UE 2019/947 e 2019/945;
- stabilisce le procedure operative per i soggetti pubblici (Polizia, Protezione Civile, etc.);
- definisce i criteri per le autorizzazioni 'specific' e per la formazione dei piloti;
- indica le aree geografiche UAS (UAS Geographical Zones) con eventuali restrizioni (no-fly zone, altitudini massime, etc.).

2.7.5. La registrazione e l'identificazione dell'operatore

Ogni Ente che utilizza droni deve essere registrato come operatore UAS sul portale D-Flight (gestito da ENAC e Leonardo S.p.A.).

Al momento della registrazione, viene rilasciato un codice operatore che deve essere:

- apposto fisicamente su ciascun drone;
- trasmesso digitalmente attraverso il Remote ID (obbligatorio dal 2024 per droni > 250 g), che consente alle autorità di identificare in tempo reale il dispositivo in volo.

Il pilota deve, inoltre, conseguire l'attestato di competenza A1/A3 o A2, rilasciato da ENAC dopo un corso e un test online, e rinnovabile ogni cinque anni.

2.7.6. Aree di volo e limitazioni operative

Le UAS Geographical Zones individuano le aree dove il volo è vietato, limitato o soggetto ad autorizzazioni speciali (consultabili sul portale D-Flight, che integra le informazioni aeronautiche ENAV).

Le principali restrizioni riguardano:

- aree urbane densamente abitate;
- infrastrutture sensibili (centrali, carceri, ospedali, caserme);
- zone di rispetto aeroportuali;
- aree naturali protette o soggette a vincoli paesaggistici.

Per le operazioni della Polizia Locale, può essere richiesta una deroga motivata all'ENAC, previa valutazione del rischio e comunicazione alle Prefetture competenti.

2.7.7. Obblighi di sicurezza e responsabilità

L'operatore e il pilota sono responsabili della sicurezza del volo e del rispetto delle normative e hanno l'obbligo di garantire:

- il mantenimento del contatto visivo (VLOS);
- la presenza di un osservatore, se necessario;
- la registrazione del log di volo e delle manutenzioni;
- la copertura assicurativa obbligatoria per danni a terzi.

In caso di incidenti o interferenze con persone o beni, l'operatore è tenuto a redigere un rapporto di evento (OCCURRENCE REPORT) e trasmetterlo all'ENAC entro 72 ore.

2.7.8. Connessione con la normativa sulla privacy

L'attività con droni, specie in contesti urbani, comporta la raccolta di immagini e dati personali.

Il Regolamento (UE) 2019/947 prevede che gli operatori pubblici si conformino al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alle linee guida del Garante Privacy italiano, garantendo:

- finalità istituzionale chiara e documentata;

PARTE SECONDA
INTRODUZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA

- limitazione delle aree di ripresa;
- informativa generale pubblicata dal Comune;
- archiviazione sicura dei dati.

Sintesi operativa per i comandi di Polizia Locale.

Adempimento	Riferimento normativo	Responsabile
Registrazione operatore su D-Flight	Reg. (UE) 2019/947 – ENAC UAS-IT	Ente Locale
Patentini e attestati dei piloti	ENAC / EASA	Operatore
Analisi del rischio (SORA) e autorizzazioni specific	Reg. (UE) 2019/947 – art. 11	Comando / Ufficiale P.G.
Assicurazione obbligatoria	Reg. (UE) 785/2004	Ente Locale
Notifica dei voli e no-fly zone	ENAC – D-Flight	Pilota
Rispetto della privacy e GDPR	Reg. (UE) 2016/679 – D.lgs. 196/2003	Titolare trattamento

In conclusione...

La conoscenza e l'applicazione corretta della normativa europea e nazionale sui droni costituiscono un presupposto imprescindibile per la legittimità delle attività di accertamento.

Ogni operazione con UAS deve fondarsi su tre pilastri:

- SICUREZZA DEL VOLO;
- RISPETTO DELLA PRIVACY;
- PROPORZIONALITÀ DELL'INTERVENTO.

PARTE TERZA

MODELLI OPERATIVI

MODELLO 1
INFORMATIVA DI REATO (art. 347 c.p.p.)

Destinatario:

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Oggetto:

Comunicazione di notizia di reato – accertamento di presunto abuso edilizio / illecito ambientale / ogni altra tipologia di reato mediante rilievo con drone (UAS).

Premessa:

Ai sensi dell'art. 347 c.p.p., si trasmette informativa di reato in relazione a quanto accertato nel corso di attività di vigilanza sul territorio comunale mediante rilievo aereo effettuato con sistema a pilotaggio remoto (UAS).

a. Dati generali dell'attività di rilievo

Data della missione:

Ora di inizio e fine volo:

Area di operazione: (località, coordinate GPS, eventuali particelle catastali):

.....

Operatore / pilota:

Autorizzazione o ordine di servizio n.:

Condizioni meteo:

b. Descrizione dei fatti accertati

Sintesi delle immagini e delle osservazioni rilevate:

.....

.....

Elementi indicativi di abuso edilizio o illecito ambientale o altro reato:

.....

.....

Eventuali soggetti presenti o individuabili:

.....

c. Documentazione allegata

Allegato 1: Verbale di missione e acquisizione immagini.
Allegato 2: Supporto digitale sigillato contenente foto e video originali.
Allegato 3: Planimetria e coordinate GPS.
Allegato 4: Eventuali relazioni integrative o dichiarazioni testimoniali.

d. Dichiarazione di autenticità e integrità dei dati

Si attesta che i file digitali allegati sono stati acquisiti nel formato originale e conservano le caratteristiche di integrità, non essendo stati oggetto di modifiche o elaborazioni.

Luogo e data:, li.....

L'Ufficiale / Agente di Polizia Giudiziaria

Firma

Nota operativa:

L'informativa deve essere trasmessa senza ritardo alla Procura, tramite PEC istituzionale o consegna a mano, allegando il supporto contenente i dati originali.

MODELLO 2

VERBALE DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI DA DRONE

Comando di Polizia Locale di

Verbale n.

Premessa:

Oggi,, alle ore, presso la sede del Comando di Polizia Locale, l'operatore sottoscritto ha proceduto all'acquisizione e registrazione delle immagini fotografiche e video prodotte mediante sistema a pilotaggio remoto (UAS) nel corso della missione n., autorizzata con O.d.S. n.

a. Dati della missione

Modello UAS:

Numero di serie:

Operatore / pilota:

Area di rilievo:

Durata del volo:

Condizioni meteo:

b. Elenco dei file acquisiti

N.	Nome file	Data / Ora	Coordinate GPS	Descrizione sintetica	Hash SHA-256
1					
2					

PARTE TERZA

MODELLO 2 – VERBALE DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI DA DRONE

c. Osservazioni tecniche

.....
.....
.....

d. Modalità di conservazione

I file sono stati salvati su supporto digitale non riscrivibile (DVD-R / chiavetta sigillata) e verranno allegati al fascicolo di polizia giudiziaria.

e. Consegna e ricezione

Il supporto contenente i dati viene consegnato in busta sigillata al Comandante / Ufficiale di P.G., che ne cura la conservazione e la successiva trasmissione all’Autorità Giudiziaria.

Firma operatore

Firma ricevente

Nota operativa:

La compilazione del verbale garantisce la tracciabilità della prova digitale e deve accompagnare ogni trasmissione di materiale alla Procura.

MODELLO 3

PROCEDURA STANDARD DI ACCERTAMENTO MEDIANTE DRONE (UAS)

Flow chart procedurale.

Fase	Attività	Responsabile	Riferimenti normativi
1. Pianificazione	Definizione obiettivo, verifica area, autorizzazione missione	Comandante / Ufficiale di P.G.	L. 65/1986; Reg. ENAC UAS-IT
2. Esecuzione del rilievo	Operazione di volo, acquisizione di immagini	Pilota / Osservatore	Reg. (UE) 2019/947 GDPR; D.lgs. 51/2018
3. Analisi e archiviazione	Visione file, estrazione dati, codice hash di integrità	Operatore tecnico	Art. 55 c.p.p.
4. Segnalazione alla Procura	Redazione informativa di reato e verbale di acquisizione	Ufficiale / Agente P.G.	Art. 347 c.p.p.; D.P.R. 380/2001
5. Conservazione e follow-up	Custodia supporti, aggiornamento banca dati comunale	Segreteria Comando	D.lgs. 51/2018, GDPR e D.lgs. 196/2003 aggiornato dal D.lgs. 101/2018

ATTENZIONE:

- Ogni fase deve essere documentata in modo autonomo.
- Il materiale originale non può essere manipolato o copiato su dispositivi personali.
- Ogni comunicazione con la Procura deve avvenire tramite canali ufficiali (PEC o consegna diretta).

MODELLO 4
VERBALE DI ACCERTAMENTO
AMMINISTRATIVO MEDIANTE DRONE (UAS)

Comando di Polizia Locale di

Verbale n. Data Ora

a. Operatori

Agente/i accertatore/i:

Qualifica: Agente PL Ufficiale PL

b. Attività svolta

Nell'ambito delle attività istituzionali di vigilanza del territorio comunale, ai sensi della L. 689/1981 e del Manuale Tecnico Operativo, il sottoscritto ha effettuato accertamento amministrativo mediante sistema aeromobile a pilotaggio remoto (drone – UAS).

Modello UAS utilizzato:

Codice Operatore UAS (D-Flight):

Estremi attestato pilota remoto:

Luogo / località:

Coordinate GPS (se disponibili):

Ordine di servizio n.:

c. Oggetto del controllo

Presunto illecito edilizio

Violazione urbanistica

Violazione ambientale / regolamentare

Altro (specificare)

PARTE TERZA
MODELLO 4 – VERBALE DI ACCERTAMENTO

d. Esito dell'accertamento

Dal rilievo effettuato mediante drone risulta quanto segue:

.....

.....

Sono state rilevate opere / manufatti / interventi consistenti in:

.....

.....

e. Norme presumibilmente violate

- D.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia
- Regolamento edilizio comunale
- Strumenti urbanistici vigenti
- Altra norma amministrativa (specificare)

f. Documentazione

Nel corso dell'attività sono state acquisite:

- fotografie
- riprese video
- dati georeferenziati

La documentazione fotografica e/o video, costituente parte integrante del presente accertamento, è identificata nel verbale di acquisizione immagini da drone n. del, conservato agli atti del Comando.

Si attesta che, per i file digitali probatori, è stata garantita l'integrità mediante generazione di codice hash crittografico (SHA-256), come riportato nel suddetto verbale e nella catena di custodia, in conformità alle procedure descritte nel manuale operativo.

PARTE TERZA
MODELLO 4 – VERBALE DI ACCERTAMENTO

g. Privacy

L'attività è stata svolta nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Le riprese sono state limitate alle sole aree e ai soli elementi pertinenti all'accertamento. Eventuali dati personali non pertinenti (es. volti di terzi, targhe di veicoli estranei) sono stati o saranno oscurati prima di ogni eventuale ostensione a terzi, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

h. Trasmissione atti

Il presente verbale sarà trasmesso al:

- Ufficio Tecnico Comunale
- Settore Urbanistica / Edilizia
- Settore Ambiente
- Altro ufficio competente:
per gli adempimenti di competenza.

i. Clausola di salvaguardia

Qualora emergano elementi di rilevanza penale, si procederà agli adempimenti di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 347 c.p.p.

j. Note per l'interessato

Si informa che la documentazione video-fotografica richiamata nel presente verbale, in quanto detenuta dall'amministrazione e concernente un'attività di pubblico interesse, costituisce documento amministrativo. È pertanto possibile esercitare il diritto di accesso a tale documentazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e del relativo regolamento comunale, con le modalità e nei limiti ivi previsti.

Firma dell'operatore accertatore

MODELLO 5

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (UAS) DA PARTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, da parte del Corpo di Polizia Locale, di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (UAS), di seguito 'droni', per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

L'utilizzo dei droni è consentito esclusivamente per finalità:

- a) di prevenzione e repressione dei reati;
- b) di polizia giudiziaria;
- c) di sicurezza urbana;
- d) di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nei limiti delle competenze attribuite alla Polizia Locale;
- e) di protezione civile e gestione emergenze;
- f) di controllo del territorio per esigenze di sicurezza pubblica.

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante utilizzo dei droni avviene nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

L'utilizzo dei droni avviene nel rispetto:

- del D.lgs. 51/2018;
- del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ove applicabile;
- del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche;
- della normativa ENAC vigente;
- della normativa europea EASA sui SAPR;
- delle disposizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

PARTE TERZA
MODELLO 5 – SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE

Art. 3 – Ambito di applicazione del D.lgs. 51/2018

Il trattamento dei dati mediante droni rientra nel D.lgs. 51/2018 quando effettuato per:

- prevenzione dei reati;
- attività investigativa;
- attività di polizia giudiziaria;
- sicurezza urbana connessa alla prevenzione dei reati.

Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1, trova applicazione la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4 – Autorizzazione all’impiego

L’utilizzo del drone è autorizzato dal Comandante del Corpo o da suo delegato.

Ogni missione deve essere documentata mediante ordine di servizio contenente almeno:

- finalità operativa;
- area di intervento;
- durata;
- operatori incaricati;
- eventuali misure di limitazione della ripresa.

Art. 5 – Personale autorizzato

L’utilizzo dei droni è consentito esclusivamente a personale:

- in possesso delle abilitazioni aeronautiche richieste;
- formato in materia di protezione dati;
- formalmente autorizzato al trattamento dei dati.

Il Comando mantiene un elenco aggiornato degli operatori autorizzati.

Art. 6 – Modalità di raccolta e trattamento dei dati

Le riprese devono essere limitate alle aree e al tempo strettamente necessari al perseguimento delle finalità operative.

È vietato l'uso dei droni per forme di sorveglianza generalizzata della popolazione.

Devono essere adottate tecniche di minimizzazione dei dati ove tecnicamente possibile.

Art. 7 – Conservazione dei dati

I dati acquisiti sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono stati raccolti.

In assenza di esigenze investigative, i dati sono cancellati entro termini definiti con atto interno del Comando.

In caso di utilizzo per attività di polizia giudiziaria, la conservazione segue le esigenze dell'attività investigativa e dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 – Sicurezza dei dati

I dati sono conservati su sistemi protetti con accesso profilato.

Sono garantiti:

- tracciabilità degli accessi;
- sistemi di autenticazione forte;
- registrazione delle operazioni di consultazione;
- protezione da accessi non autorizzati.

Art. 9 – Registro delle operazioni

Il Comando mantiene un registro delle operazioni effettuate con droni, contenente:

- data e ora della missione;
- operatori coinvolti;
- finalità;
- dati acquisiti;
- eventuali estrazioni effettuate.

Art. 10 – Valutazione d’impatto privacy

Il Comune effettua valutazione d’impatto nei casi previsti dalla normativa vigente.

La valutazione è aggiornata in caso di modifiche tecnologiche o operative rilevanti.

Art. 11 – Diritti degli interessati

L’esercizio dei diritti degli interessati avviene nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

I diritti possono essere limitati ove necessario per:

- prevenzione o repressione dei reati;
- tutela della sicurezza pubblica;
- tutela di attività investigative in corso.


Art. 12 – Controlli e responsabilità

Il Comandante vigila sul corretto utilizzo dei droni.

Eventuali violazioni comportano responsabilità disciplinare, amministrativa e, ove previsto, penale.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione, secondo le procedure previste dall’ordinamento dell’Ente.

 Questa scheda va tenuta assieme al drone o nella dotazione del mezzo di servizio, per consultazione immediata durante le operazioni.

SCHEDA OPERATIVA DI PRONTO USO

OBIETTIVO

Garantire uniformità e correttezza nelle attività di accertamento di illeciti ambientali e urbanistici mediante l'impiego di droni (UAS), nel rispetto delle norme penali, amministrative e sulla protezione dei dati personali.

A. PIANIFICAZIONE DELLA MISSIONE

- Verificare la competenza territoriale e la natura dell'accertamento (ambientale, edilizio, rifiuti, ecc.).
- Predisporre l'ordine di servizio o l'autorizzazione del Comandante.
- Controllare le condizioni meteo e le restrizioni ENAC relative alla zona di volo.
- Verificare il registro UAS e la validità del patentino dell'operatore.
- Definire obiettivi chiari: area, tipo di illecito da verificare, durata stimata.

B. ESECUZIONE DEL RILIEVO

- Attivare il drone solo dopo il completamento dei controlli di sicurezza.
- Acquisire le immagini e i video in alta risoluzione, includendo riferimenti spaziali e temporali (GPS, data, ora).
- Evitare le inquadrature non pertinenti o lesive della privacy.
- Annotare nel verbale di missione: operatore, durata del volo, coordinate, condizioni meteo.

C. GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI


- Salvare i file in formato originale (RAW o equivalente).
- Generare il codice hash di integrità (SHA-256) per ogni file.
- Archiviare su supporto non riscrivibile (DVD, USB sigillata).
- Redigere il Verbale di acquisizione immagini da drone.
- Sigillare e protocollare il supporto.

D. COMUNICAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA / TRASMISSIONE UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

• SE NOTIZIA DI REATO:

Bisogna redigere e trasmettere l'Informativa di reato con gli allegati:

- 👉 verbale di acquisizione immagini;
- 👉 supporto digitale sigillato;
- 👉 planimetrie e coordinate;
- 👉 relazione descrittiva dell'abuso.

 Questa scheda va tenuta assieme al drone o nella dotazione del mezzo di servizio, per consultazione immediata durante le operazioni.

• **SE ILLECITO AMMINISTRATIVO:**

Il verbale di acquisizione delle immagini da drone va trasmesso all'ufficio tecnico competente.

Per entrambi usare esclusivamente canali ufficiali (PEC o consegna diretta).

E. ARCHIVIAZIONE E FOLLOW-UP

- Conservare una copia dell'ordine di servizio, dei verbali e dei documenti in archivio riservato.
- Aggiornare l'archivio comunale delle missioni UAS.
- Collaborare con l'Ufficio tecnico e l'ARPA per i provvedimenti amministrativi conseguenti.
- Garantire la cancellazione dei dati non più necessari secondo le regole del GDPR.

F. NOTE DI SICUREZZA E PRIVACY

- Utilizzare solo droni registrati e assicurati.
- Non sorvolare aree private senza motivato interesse pubblico.
- Evitare la pubblicazione o diffusione non autorizzata delle immagini.
- Segnalare eventuali malfunzionamenti o incidenti di volo all'ENAC e, nei casi previsti (incidenti gravi), all'ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo).

SINTESI DEL FLUSSO OPERATIVO:

